ISTITUZIONE DEL RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEI PIANISTI ACCOMPAGNATORI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Art. 9

Valutazione di servizio

Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualita' di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine, negli Istituti di istruzione artistica, purche' si siano compiuti complessivamente tre anni di servizio come assistente. Ai fini dell'inquadramento nonche' a quelli della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera, sono computati per intero gli anni di servizio prestati come assistenti incaricati.

Versione in vigore dal 11 novembre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza
Estremi	Legge 11 ottobre 1960, n. 1178
Capo	I — Personale assistente nelle accademie di belle arti e nei licei artistici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-organico-degli-assistenti-delle-accademie-di/art-9-valutazione-di-servizio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it